SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1834)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1986

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'improvvisa, tragica scomparsa del senatore Brugger ha sollevato, postulando una adeguata ed urgente soluzione legislativa, il problema connesso alla vacanza del seggio assegnato in forza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e cioè per aver il candidato conseguito nel collegio senatoriale un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

E, invero, non pare che nella fattispecie possa trovare applicazione l'articolo 21 della citata legge n. 29, che, nel disciplinare la surrogazione dei posti di senatori eletti sulla base delle rispettive cifre relative individuali, non contempla la copertura del seggio nella particolare ipotesi sopra richiamata.

Il presente disegno di legge intende, appunto, ovviare a tale lacuna prevedendo, per la copertura del seggio rimasto vacante, la ripetizione delle elezioni nel solo collegio interessato, con la partecipazione dei partiti o dei gruppi politici già presenti nella precedente consultazione e con la proclamazione del candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Ogni diversa soluzione (ripetizione delle elezioni nella intera Regione ovvero attribuzione al collegio unico regionale dei voti conseguiti dai candidati nella elezione suppletiva) potrebbe comportare uno sconvolgimento delle situazioni già acquisite sulla ba-

se dei risultati conseguiti nella precedente consultazione.

In particolare, con l'articolo 1 del progetto viene previsto che le elezioni suppletive devono essere indette, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dalla data della vacanza e sempre che manchi almeno un anno alla scadenza normale della legislatura.

L'articolo 2 del disegno di legge in oggetto stabilisce, poi, che alle anzidette elezioni, come già accennato, possono partecipare solamente i partiti o gruppi politici che, in occasione della precedente consultazione, avevano presentato nel collegio interessato proprie candidature regolarmente ammesse dall'Ufficio elettorale regionale.

Le candidature, sia che si riferiscano a nuovi candidati sia che riguardino candidati presentati nella precedente elezione, dovranno essere corredate dalle consuete certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.

L'ordine con il quale i contrassegni ed i candidati saranno riportati sulle schede di votazione e sull'apposito manifesto recante i nominativi dei candidati sarà quello determinato dall'Ufficio elettorale regionale nella precedente consultazione.

Per le considerazioni sopra svolte, l'articolo 3 prevede che venga eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Disposizioni transitorie vengono dettate, infine, con l'articolo 5 che, per la prima applicazione della legge, stabilisce, ai fini della convocazione dei comizi elettorali per la copertura dei seggi eventualmente vacanti, termini abbreviati e cioè trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Art. 2.

1. Possono partecipare alla elezione di cui all'articolo 1 i partiti o i gruppi politici che, in occasione delle precedenti elezioni, abbiano presentato proprie candidature regolarmente ammesse nel collegio.

2. I partiti o i gruppi politici di cui al comma 1, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione, devono presentare all'Ufficio elettorale regionale le relative candidature, con atto debitamente autenticato.

3. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto dei candidati nello stesso ordine assegnato nella precedente consultazione.

Art. 3.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati ac-

certati, proclama eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 4.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento delle Camere.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 5.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Art. 7.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.